



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI
CONSIGLIO

N. 6 DEL 22/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2019..

Richiamate:

- la L. n. 56 del 07.04.2014 (*“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*);
- la L.R.T. n. 68/2011;

Vista la L.R.T.N. 63/2018 pubblicata sul B.U.R.T. n. 53 parte prima del 28.11.2018 *“Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa”* ai sensi della quale, tra l'altro, si dispone:

- all'art. 1: *“E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2019, il Comune di Barberino Tavarnelle, mediante fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa..;*
- all' art. 3: *“1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del Comune di Barberino Tavarnelle a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del Comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.”;*

Visto il decreto prefettizio del 21.12.2018 di nomina della Dott.ssa Bruna Becherucci, quale Commissario del nuovo Ente di Barberino Tavarnelle per la provvisoria gestione del nuovo Comune a decorrere dal 01.01.2019 e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari in base al quale sono conferiti i poteri spettanti al Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di federalismo municipale”* ed in particolare gli artt. 8 e 9, riguardanti l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, in sostituzione, per la componente immobiliare:

- dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- dell'imposta comunale sugli immobili, istituita e disciplinata dal D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 214 del 22.12.2011) e ss.mm.ii., con il quale è stato disposto che l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

Richiamato l'art. 1, comma 639 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue diverse componenti: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Visto, altresì, il comma 703 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013, che stabilisce che la IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti i commi da 707 a 721 del richiamato art. 1 della L.n. 147/2013, che hanno apportato delle modifiche alla normativa IMU disciplinata dall'art. 23 del D.L.n. 201/2011, convertito con modificazioni nella L.n. 214/2011 e, per rinvio, dal D.Lgs.n. 23/2011, disponendo, tra l'altro, il supramento della disciplina dell'IMU c.d. *sperimentale*;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Dato atto che, allo stato, trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 5 della L.R.T. n. 63/2018, in forza del quale *"tutti i regolamenti ... dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2018 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Barberino Tavarnelle"*;

Dato atto, inoltre, che per i terreni agricoli ubicati nel Comune sussiste l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, della L. 28/12/2015, n. 208;

Visto l'art.1, comma 10 della L.n. 208/2015, che prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, ad esclusione di quelle classificate nelle cat. catastali A/1, A/8 ed A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Atteso che il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto l'art. 1, comma 53 della L.n. 208/2015, che prevede la riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L.n.431 del 09.12.1998;

Visto l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo della L. n. 296 del 27.12.2006, che dispone: *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visti:

- il decreto del Ministro dell'interno del 07.12.2018 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.12.2018, n. 292 - con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28.02.2019;



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

- il decreto del Ministro dell'interno del 25.01.2019 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019 - con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31.03.2019;

Visto l'art. 1, comma 132, della L. 07/04/2014, n. 56, come sostituito dall'art. 21, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che dispone: *"I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa;*

Dato atto che non sussiste necessità di esercitare la predetta facoltà, in quanto, nel corso delle annualità pregresse, i Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa sono pervenuti ad articolare analoghe fattispecie di cespiti imponibili, nonché a definire medesimi valori per le aliquote di imposta e per la detrazione per l'abitazione principale;

Considerato che, per mantenere l'equilibrio di bilancio e la continuità nell'erogazione dei servizi comunali, occorre confermare le aliquote già in vigore per l'anno 2018 nei territori di entrambi i Comuni estinti, ai sensi e per gli effetti:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Barberino Val d'Elsa n. 10 del 20.04.2016;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 13 dell'11.04.2016;

- della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, ultimo periodo: *"In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Funzioni e Servizi C.E.D. / Centrale Unica di Committenza e Contratti / Tributi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Servizi Statistici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con i poteri del Consiglio,

DELIBERA

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 nelle seguenti misure:

ALIQUOTA ORDINARIA <i>Da applicare a tutte le fattispecie per le quali non</i>	
---	--

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

risulti espressamente stabilita, di seguito, una specifica aliquota	0,96%
--	--------------

	FATTISPECIE	ALIQUOTA
A	Immobili adibiti ad abitazione principale Cat. A/1 - A/8 ed A/9 e relative pertinenze.	0,60%
B	Unità immobiliari ad uso abitativo classificate nelle cat. catastali da A/1 ad A/9 tenute a disposizione, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione o di comodato d'uso da almeno un anno computato alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta.	1,06%
C	Aree Edificabili.	1,06%
D	Unità immobiliari ad uso abitativo classificate nelle cat. catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 , concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado del contribuente che vi risiedono e dimorano abitualmente.	0,86%

3. Di dare atto, inoltre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dal comma 707 dell'art. 1 della L.n. 147/2013, che la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1- A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze è stabilita nell'importo di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio Tributi al gestore del servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire l'immediata attuazione della manovra tributaria preordinata all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019.



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Commissario

Dott.ssa Bruna Becherucci

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario

Rocco Cassano

(atto sottoscritto digitalmente)